

Questione pregiudiziale

Se il fatto che la società AIR NOSTRUM rimborsi a una categoria quale i membri dell'equipaggio di cabina, in gran parte costituita da donne, le spese, diverse da quelle relative al trasporto e all'alloggio, che essi devono sostenere per le trasferte, un importo inferiore rispetto a quello rimborsato, allo stesso titolo, ad un'altra categoria di dipendenti, quali i piloti, in gran parte costituita da uomini, rappresenti una discriminazione indiretta nelle condizioni di lavoro fondata sul sesso, contraria al diritto dell'Unione europea e vietata dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54⁽¹⁾, qualora il motivo di tale trattamento differenziato risieda nel fatto che a ciascuna di tali categorie si applica un contratto collettivo diverso e ognuno di tali contratti sia stato negoziato dalla stessa società ma con rappresentanze sindacali differenti, ai sensi dell'articolo 87 dello Statuto dei lavoratori.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU 2006, L 204, pag. 23).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 1° giugno 2023 — Banco Santander SA / Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales-Auge, en representación de sus asociados Andrea y Alberto

(Causa C-346/23, Banco Santander)

(2023/C 329/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Banco Santander SA

Resistente: Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales-Auge, in rappresentanza dei suoi soci: Andrea e Alberto

Questione pregiudiziale

Formulada en el ámbito del artículo 267 TFUE, sobre la interpretación del artículo 52.2 b) de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004⁽¹⁾, relativa a los mercados de instrumentos financieros:

Se, partendo dal fatto che le associazioni di consumatori sono legittimate a rappresentare in giudizio investitori/consumatori che agiscono contestando la violazione dei doveri di una società di servizi di investimento nella commercializzazione di prodotti finanziari complessi, tale legittimazione possa essere eccezionalmente limitata dai giudici nazionali qualora, nell'ambito di un ricorso individuale, si tratti di investitori di elevata capacità finanziaria, i quali realizzino operazioni che non possono essere considerate di uso ordinario e generalizzato, e che presentino un'istanza avvalendosi della tutela dell'associazione di consumatori, situazione da cui risulta che essi possono beneficiare di un'eventuale esenzione dalle spese legali di importo molto elevato, evitando il pagamento di depositi giudiziari ed evitando di pagare le spese della controparte in caso di domande infondate o persino vessatorie.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).
